

VERBALE DI ACCORDO

Roma, il 6 maggio 2010

tra

Federterziario

Federterziario Sud

e

UGL Costruzioni

è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del C.C.N.L. del 10 luglio 2008 per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.

Allegato I : Elemento Variabile della Retribuzione (ex Elemento Economico Territoriale) (art. 14)	2
Allegato II : Ferie (art. 18)	3
Allegato III : Contrattazione di 2° livello (art. 44)	4
Allegato IV : Dichiarazione comune sull'E.E.T. (Elemento Economico Territoriale)	8
Allegato V : Elemento Variabile della Retribuzione (ex Elemento Economico Territoriale) (art. 54)	9
Allegato VI : Ferie (art. 69)	10
Allegato VII : Lavoro a Tempo Parziale (art. 85)	11
Allegato VIII : Rappresentante per la sicurezza (art. 91)	12
Allegato IX : Diritto allo studio (art. 94)	15
Allegato X : Protocollo sulla banca dati per la regolarità contributiva	16
Allegato XI : Protocollo sulla formazione e sicurezza sul lavoro	18
Allegato XII : Contribuzione e integrazione degli ammortizzatori sociali nel settore edile	20
Allegato XIII : Costituzione Fondo "lavori usuranti e pesanti"	21
Allegato XIV : Decorrenza e durata (art. 112)	22
Allegato XV : Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio	23

Letto, confermato e sottoscritto.

UGL Costruzioni

FederTerziario

FederTerziario Sud

**Allegato I : ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
(EX ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE)
(ART. 14)**

In ossequio a quanto previsto dall'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, a decorrere dal 10 gennaio 2011, si estingue l'elemento economico territoriale (E.E.T.) ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.). L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Pertanto, con decorrenza non anteriore al 10 luglio 2011, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 10 gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 44 del C.C.N.L..

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione congiunta

Le Associazioni nazionali contraenti, al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore, si riservano un approfondimento in merito ai meccanismi di premialità individuati dal presente C.C.N.L..

Allegato II : FERIE (ART. 18)

Al testo dell'articolo è aggiunto il seguente comma. "Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno".

Allegato III : CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO (ART. 44)

In conformità all'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni territoriali per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 10 gennaio 2011 e con validità triennale:

- a. alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
- b. alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna a norma dell'art. 23 del C.C.N.L.;
- c. alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 23 del C.C.N.L.;
- d. alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
- e. alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa.
- f. alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 10 luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.), secondo i criteri indicati nei commi quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo del presente articolo;
- g. all'attuazione di quanto previsto all'art. 21 del C.C.N.L.;
- h. alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 25 del C.C.N.L.;
- i. alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
- j. alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive.
- k. alle eventuali determinazioni sulla base di quanto stabilito all'art. 86 del C.C.N.L..

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, utilizzando a tal fine anche i seguenti quattro indicatori:

1. numero dei lavoratori iscritti alla C.EN.A.I.;
2. monte salari denunciato alla C.EN.A.I.;
3. numero delle ore denunciate in alla C.EN.A.I., per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;

4. il valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

In sede di contrattazione territoriale è ammessa la determinazione di un ulteriore indicatore.

Con decorrenza non anteriore al 10 luglio 2011 le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti fissano a livello nazionale, la percentuale di E.V.R. con validità triennale.

Le Organizzazioni territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime Organizzazioni procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.V.R. fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.V.R. fissato territorialmente.

Le Organizzazioni territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate alla C.EN.A.I., secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate alla C.EN.A.I. sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.V.R. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle

condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla C.EN.A.I., dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della C.EN.A.I. afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'E.V.R., determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale, è inoltre eventualmente demandato quanto segue:

- a. concorrere, con le Associazioni Nazionali contraenti, alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L.;
- b. concorrere, con le Associazioni Nazionali contraenti, alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alla C.E.N.A.I. a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
- c. attuare quanto previsto dalla disciplina relativa alle prestazioni erogate dalla C.E.N.A.I. per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
- d. concorrere, con le Associazioni Nazionali contraenti, alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
- e. istituire e gestire, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, gli Organismi paritetici territoriali per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma dell'art. 41 del C.C.N.L.;
- f. attuare quanto previsto dalla disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 42 del C.C.N.L.;

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo del 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito agli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

Allegato IV : DICHIARAZIONE COMUNE SULL'E.E.T. (ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE)

Le parti sociali nazionali concordano che a decorrere dal 1 gennaio 2011, gli importi in atto dell'elemento economico territoriale (E.E.T.) saranno conglobati nell'indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione.

**Allegato V : ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
(EX ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE)
(ART. 54)**

In ossequio a quanto previsto dall'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, a decorrere dal 10 gennaio 2011, si estingue l'elemento economico territoriale (E.E.T.) ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione (E.V.R.). L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Pertanto, con decorrenza non anteriore al 10 luglio 2011, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 10 gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 44 del C.C.N.L..

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione congiunta

Le Associazioni nazionali contraenti, al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore, si riservano un approfondimento in merito ai meccanismi di premialità individuati dal presente C.C.N.L..

Allegato VI : FERIE (ART. 69)

Al testo dell'articolo è aggiunto il seguente comma. "Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ai sensi dell'art. 44 del C.C.N.L. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno".

**Allegato VII : LAVORO A TEMPO PARZIALE
(ART. 85)**

All'art. 78 del C.C.N.L., dopo il nono comma è aggiunto il seguente comma:

A decorrere dalla data della delibera di recepimento della C.E.N.A.I., per le imprese i cui contratti a tempo parziale eccedono le percentuali sopra riportate, è precluso, da parte della C.E.N.A.I., il rilascio della certificazione attestante la regolarità contributiva.

Allegato VIII : RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (ART. 91)

L'art. 91 del C.C.N.L. è integrato dal seguente testo:

Protocollo sul RLST

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per pili aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Di tale nomina viene data comunicazione al CPT. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione agli Organismi paritetici territoriali per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a norma dell'art. 41 del C.C.N.L.. Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito aziendale, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST). Il RLST è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori che invieranno il nominativo del rappresentante, tramite comunicazione scritta, all'Associazione datoriale della provincia, all'Organismo paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il rappresentante.

Il RLST esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.

- a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- c. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
- e. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
- h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

-
- j. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
 - k. fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - l. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Prima di procedere ai sensi della lettera m, il RLST informa l'Organismo paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.

Il RLST, per l'espletamento della sua funzione e su sua richiesta, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1 lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09, nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all' art. 18, comma 1 lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09. Entrambi i documenti potranno essere consultati esclusivamente in azienda.

Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del Dlgs n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09. Il ruolo di RLST è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi paritetici territoriali.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:

- a. segnala preventivamente al datore di lavoro e all'Organismo paritetico territoriale la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
- b. è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell' accesso al cantiere;
- c. riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n.81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
- d. è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.

L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.

Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal RLST, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.

Le visite del RLST oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.

Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi all'Organismo paritetico territoriale, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione ed formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'Organismo paritetico territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del DLgs n. 81/08 e coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.

Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.

Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati all'Organismo paritetico territoriale, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale.

Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo. Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.

Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

Allegato IX : DIRITTO ALLO STUDIO (ART. 94)

Il quarto ed il quinto comma dell'art. 94 del C.C.N.L. sono modificati come segue:

"Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti ad attività previste nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti".

"I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo".

Allegato X : PROTOCOLLO SULLA BANCA DATI PER LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

In relazione a quanto disposto

- dal Testo Unico per la sicurezza con particolare riferimento all'articolo 99 che prevede che *il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII e che inoltre gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni [..] possono richiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza e all'articolo 90 che prevede, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori l'inoltro di copia delle notifiche anche alle Amministrazioni concedenti;*
- dalla legge 296/2006, dal Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli indici di congruità contributiva recepiti dal C.C.N.L. 10 luglio 2008

le parti concordano sulla necessita di:

- attuare una politica per la effettiva sinergia tra gli enti bilaterali che permetta di porre in essere un meccanismo efficace e snello che comporti la ottimizzazione delle risorse a disposizione del sistema bilaterale per il raggiungimento dei fini sopraesposti;
- attuare una concreta interazione tra i diversi organi affinché nella fase preliminare delle opere vengano tracciate le linee guida per un operato ispirato alla massima garanzia per i soggetti coinvolti nei lavori, prevedendo l'automatismo dell'informativa sulla notifica preliminare;
- attivare, attraverso la C.E.N.A.I., la verifica dell'incidenza del costo del lavoro della manodopera sulla base delle tabelle inserite nel C.C.N.L. 10 luglio 2008.

Sarà affidato alla C.E.N.A.I. la implementazione del sistema informatico nazionale attualmente in uso al fine di consolidare una Banca Dati Nazionale di settore con le seguenti caratteristiche:

1. il sistema informatico deve ricevere tutti i dati contenuti nelle notifiche preliminari e di seguito elencati:
 - a. data della comunicazione;
 - b. indirizzo del cantiere;
 - c. committente nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
 - d. natura dell'opera;
 - e. responsabile dei lavori nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
 - f. coordinatore per quanta riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
 - g. coordinatore per quanta riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera, nome, cognome, codice fiscale e indirizzo;
 - h. data presunta d'inizio dei lavori in cantiere;
 - i. durata presunta dei lavori in cantiere;
 - j. numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere;
 - k. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;
 - l. identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate;
 - m. ammontare complessivo presunto dei lavori;

n. attribuzione di una codifica per cantiere.

2. Questi dati dovranno essere integrati con:

- a. tutte le informazioni relative ai singoli cantieri dell'impresa e all'intera filiera degli eventuali subappalti assegnati, indicando la provenienza e la situazione afferente tutti i lavoratori interessati;
- b. l'importo presuntivo del valore del subappalto e delle singole prestazioni d'opera;
- c. il committente o il responsabile dei lavori dovrà inserire nella notifica preliminare anche tutti i dati relativi alla parte di lavoro effettuato dai lavoratori autonomi e dalle imprese non edili;
- d. i dati anagrafici dei lavoratori coinvolti nei singoli cantieri affinché si abbia un quadro chiaro e completo del personale occupato, tale da rendere più agevole il controllo sulla regolarità sia in ambito contributivo che retributivo, nonché in materia di salute e sicurezza nei lavori.

La Banca Dati Nazionale di settore dovrà consentire di controllare attraverso questi dati direttamente la congruità complessiva del valore dell'opera totale, secondo le procedure tecnico informatiche che saranno individuate dalle Associazioni Nazionali contraenti entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Alla fine dell'opera, infatti, all'atto del saldo finale nel caso di opera pubblica e contestualmente alla dichiarazione di cui all' art. 25 comma 1 lettera b) del DPR 6 giugno 2001 n. 380 relativa alla richiesta del rilascio del certificato di agibilità del fabbricato nel caso di lavori privati ai soli fini di controllo della regolarità attestata dalla C.E.N.A.I., dovrà essere richiesto un DURC finale della reale incidenza della stessa, in termini di versamenti presso la C.E.N.A.I. stessa, secondo gli indici di cui al C.C.N.L. 10 luglio 2008.

La verifica della congruità andrà in vigore, in via sperimentale, nelle province e con decorrenza che le Associazioni Nazionali contraenti individueranno entro quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Entro il medesimo termine le Associazioni Nazionali contraenti individueranno anche la decorrenza sull'intero territorio nazionale.

Le parti sociali ritengono necessario che in ogni provincia, ferma restando l'autonoma attività di controllo dei soggetti interessati, nell'ambito di una apposita commissione provinciale di coordinamento, partecipata da rappresentanti della C.E.N.A.I., dell'Ente Bilaterale Territoriale, della Direzione provinciale del lavoro, delle ASL, dell'INPS e dell'INAIL, sia definito in maniera puntuale un percorso di interventi, anche programmati, del personale tecnico degli enti preposti, compreso quello degli enti bilaterali, all'interno dei cantieri ove si svolgono i lavori sulla base dei dati omogenei forniti dalla C.E.N.A.I.. L'adesione ai programmi di assistenza sul cantiere proposti dagli Enti bilaterali, da parte delle imprese e la sua concreta realizzazione saranno considerati elementi di riferimento per la programmazione dell'attività ispettiva.

Le parti si impegnano a proporre presso le sedi competenti, le necessarie modifiche legislative che permettano le indicate integrazioni nella notifica preliminare, il controllo della congruità (rilascio del DURC) .anche a fine lavori nell'ambito dei lavori privati compresi quelli effettuati in economia.

Allegato XI : PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

Lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni. La formazione alla sicurezza deve pertanto essere potenziata e uniformata nel territorio nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e coordinamento tra gli Enti Paritetici Territoriali. A tal fine, e determinante il ruolo dell'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile (FormaSicuro nazionale), per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Enti Paritetici Territoriali (FormaSicuro territoriali), dislocati sul territorio nazionale.

L'Ente Paritetico Territoriale (FormaSicuro territoriale) è l'Ente Paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:

1. effettua visite di consulenza tecnica e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2. svolge le attività previste dal D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 nonché le attività di formazione ed informazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3. assiste le imprese ed i lavoratori per trasferire tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09;
4. informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri. Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese iscritte alla C.E.N.A.I. sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli Accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri programmabili annualmente nell'ambito territoriale.

Tale programmazione dovrà essere comunicata all'Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile.

Il contributo individuato al livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie dell'Ente Paritetico per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell'Industria e dell'Artigianato Edile e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle Associazioni nazionali contraenti entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente C.C.N.L..

Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici dell'Ente Paritetico Territoriale su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite nonché in via autonoma dall'Ente paritetico stesso, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva. Al fine di dare continuità a suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente paritetico territoriale provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta. Gli interventi formativi, informativi e l'addestramento specifico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa in collaborazione con l'Ente Paritetico Territoriale, durante l'orario di lavoro e non possono comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente Paritetico Territoriale un'adeguata e specifica formazione. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolte dall'Ente Paritetico Territoriale. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

E' affidata all'Ente Paritetico Nazionale la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/09.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, da assolversi presso l'Ente Paritetico Territoriale.

La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

E' affidata agli Enti Paritetici Territoriali la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dagli Enti Paritetici Territoriali stessi nella normale attività di assistenza alle imprese ed ai lavoratori. Gli Enti Paritetici Territoriali, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.

Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione professionale approvato dalle Parti Sociali nazionali su proposta dell'Ente Paritetico Nazionale.

Allegato XII : CONTRIBUZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE EDILE

In considerazione degli effetti negativi che la crisi economica in atto sta producendo sull'occupazione del settore, le parti ritengono necessario potenziare le politiche attive del lavoro e gli ammortizzatori sociali a disposizione del settore estendendone la durata, la copertura e l'accesso.

Le parti sociali del settore sono interessate ad introdurre una indennità integrativa di disoccupazione per gli operai licenziati per riduzione di personale o per fine o mancanza di lavoro nel rispetto dei requisiti di cui all'art 29 della legge n. 341/95. Tale ipotesi è vincolata ad un accordo tra le parti sociali, da stipularsi in sede ministeriale, con cui venga ridotta l'aliquota contributiva della C.I.G.O. in vigore, attraverso un apposito decreto.

A fronte di una riduzione, che si auspica nell'ordine di due punti in modo da poter equamente distribuire a favore delle imprese e dei lavoratori le risorse così derivanti, le parti costituiranno presso la C.E.N.A.I. un apposito Fondo finalizzato ad una ulteriore integrazione al reddito dei lavoratori disoccupati e in C.I.G., finanziato con il contributo della riduzione della aliquota.

I requisiti di accesso, la durata e l'ammontare dell'erogazione del Fondo saranno concordati tra le parti sulla base delle risorse reperite. Essi seguiranno i criteri della universalità, della premialità per i lavoratori che parteciperanno alla formazione, e della premialità per le aziende che, in regola con i versamenti contributivi, assumano i lavoratori formati o disoccupati.

Allegato XIII : COSTITUZIONE FONDO "LAVORI USURANTI E PESANTI"

A decorrere dal 10 ottobre 2010 entra in vigore il contributo pari allo 0,10 % fissato dall'art. 45 del C.C.N.L. 10 luglio 2008 per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi costituito presso la C.E.N.A.I..

**Allegato XIV : DECORRENZA E DURATA
(ART. 112)**

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto, in ossequio a quanto previsto dall'Accordo Quadro per la Riforma degli Assetti Contrattuali sottoscritto dal Governo e le Parti Sociali il 22 gennaio 2009, si applica dal 1 maggio 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 6 maggio 2010 o instaurati successivamente.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.

Allegato XV : AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO

Per gli operai con qualifica del 2 livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 106,47 di cui euro 35,10 a decorrere dal 1 maggio 2010, euro 35,10 a decorrere dal 1 gennaio 2011 ed euro 36,27 a decorrere dal 1 gennaio 2012.

Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:

LIVELLI	AUMENTI				NUOVI MINIMI			PARAMETRI
	Complessivi	01.05.2010	01.01.2011	01.01.2012	01.05.2010	01.01.2011	01.01.2012	
7	182,00	60,00	60,00	62,00	1.478,71	1.538,71	1.600,71	200
6	163,80	54,00	54,00	55,80	1.330,83	1.384,83	1.440,63	180
5	136,50	45,00	45,00	46,50	1.109,02	1.154,02	1.200,52	150
4	127,40	42,00	42,00	43,40	1.035,11	1.077,11	1.120,51	140
3	118,30	39,00	39,00	40,30	961,16	1.000,16	1.040,46	130
2	106,47	35,10	35,10	36,27	865,05	900,15	936,42	117
1	91,00	30,00	30,00	31,00	739,36	769,36	800,36	100